Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1887

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere
Dott. SPENA Francesca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28916-2016 proposto da:
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
S.P.A.;
- intimata -

avverso la sentenza n. 487/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/06/2016 R.G.N. 923/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

RITENUTO

1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 487 del 10 giugno 2016, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da nei confronti della S.p.A., relativamente al rapporto contrattuale di somministrazione a termine instaurato dal e relative proroghe ed aveva rigettato ogni domanda relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato costituito il
2. Il lavoratore aveva agito in giudizio esponendo di essere autista polifunzionale utilizzato dalla S.p.A., dal si al si in virtu' di un rapporto di somministrazione a termine piu' volte prorogato, e poi assunto a tempo determinato direttamente da quest'ultima dal al si si al si si controlle di control
Chiedeva che fosse dichiarata la nullita' dei termini apposti ai contratti di lavoro per genericita' delle ragioni giustificatrici e la declaratoria della sussistenza ab origine di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della societa' a riammetterlo in servizio e a corrispondergli l'indennita' L. n. 183 del 2010, ex articolo 32.
3. La Corte d'Appello ha affermato che il ricorso introduttivo conteneva due autonome domande: l'una per il contratto a termine, l'altra per il contratto di somministrazione e relative proroghe. Di talche', correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda rispetto ai rapporti di lavoro fino al 2010, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di 270 giorni dall'impugnativa avvenuta con il tentativo di conciliazione il
Affermava, quindi, che con riguardo al contratto a termine il ricorso si era limitato a dedurre la genericita' e la mancata specificazione delle ragioni dell'assunzione, senza dedurre l'insussistenza delle ragioni produttive scaturenti dalla richiesta di cui alla nota 14 febbraio 2011 n. 29511 del Comune di Trapani, nota relativa all'implementazione della raccolta differenziata attraverso l'attuazione di un progetto pilota di raccolta porta a porta sul territorio comunale.
Infine, era stata rigettata l'impugnazione della condanna per responsabilita' aggravata. Tale condanna si giustificava proprio in ragione dell'omissione del riferimento alla suddetta causale, scientemente preordinata a trarre in errore il giudicante.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi.
5. La societa' S.p.A. e' rimasta intimata.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso e' dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 225 del 2010, articolo 2, comma 54, conv. dalla L. n. 10 del 2011, che ha modificato la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 3, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che la Corte d'Appello non aveva applicato correttamente, circa i rapporti instaurati sino al 2010, le modifiche introdotte dalla disciplina sopra richiamata, che aveva differito alla fine del 2011 l'entrata in vigore del nuovo meccanismo del doppio termine di impugnazione.

2. Il motivo e' fondato.

Le Sezioni Unite (Cass., SU, n. 4913 del 2016) hanno affermato che la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 1 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novita' di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, articolo 6, sicche', con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto, e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza.

Di tale principio, che trova applicazione anche con riguardo all'impugnativa in questione, dovra' fare applicazione il giudice di rinvio.

3. Con il secondo motivo di ricorso e' prospettata la violazione e falsa applicazione nell'applicazione degli articoli 1965, 1966 e 2013 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata non avrebbe debitamente considerato che il negozio transattivo richiede, ai sensi dell'articolo 1965 c.c., lo scambio di reciproche concessioni, sicche', ove manchi tale elemento essenziale, l'accordo e' da ritenere nullo.

Nel caso in esame, la societa' non aveva fatto alcuna concessione, pretendendo che il lavoratore rinunciasse a tutti gli effetti economici derivanti dalla pregressa situazione lavorativa, approfittando delle sue condizioni di bisogno. Con lo stesso motivo si contesta che possano essere oggetto di disponibilita' i diritti derivanti dai pregressi contratti di somministrazione

4. Analoga censura in relazione ad analoga fattispecie e' gia' stata esaminata da questa Corte (Cass. n. 11107 del 2021 e Cass. n. 11108 del 2021) con statuizioni che si condividono e trovano applicazione anche nella fattispecie in esame.

In ordine al primo profilo di censura, che investe l'accertamento dell'aliquid datum e dell'aliquid retentum, e' assorbente rilevare la novita' della contestazione, di cui non vi e' cenno nella sentenza impugnata e della quale il ricorrente non illustra i termini della sua eventuale introduzione in giudizio (cfr., Cass. n. 2038 del 2019, 20518 del 2008).

La stessa e' dunque inammissibile, vertendo su una circostanza in punto di fatto (l'esistenza o meno di reciproche concessioni) che doveva essere sottoposta al giudice di merito.

Quanto al secondo profilo di censura, sostiene il ricorrente che, ai sensi dell'articolo 2113 c.c., le rinunzie e transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo sono invalide e che, anche a norma dell'articolo 1966 c.c., comma 2, la transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.

La censura e' infondata.

Dal tenore complessivo della sentenza impugnata risulta che la transazione intervenne allo scopo di evitare l'insorgere o comunque porre fine alla controversia in ordine al rapporto di lavoro pregresso, a seguito dell'inutile esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex articolo 410 c.p.c., e che con lo stesso accordo transattivo fu prevista la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, che ebbe poi regolare esecuzione tra le parti.

Dunque, sotteso al ragionamento della Corte di appello sta il rilievo che le parti, mediante l'accordo, avessero perseguito la finalita' di porre fine all'incertus litis eventus, ai sensi dell'articolo 1965 c.c..

Il regime di eventuale annullabilita' degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'articolo 211 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto gia' acquisito, mentre il diritto ancora controverso in quanto oggetto di una pretesa giudiziale non puo' ritenersi gia' acquisito nel patrimonio del rinunciante (cfr., Cass. n. 1846 del 1983; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass. 19 gennaio 1999 n. 477 e, tra le piu' recenti, Cass. n. 12227 del 2013).

Per la validita' della transazione e' necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei piu' precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione (Cass., n. 1846 del 1983, Cass. n. 11142 del 2003, Cass. n. 8301 del 2006).

Immune da violazioni di legge e', poi, l'affermazione del giudice di appello secondo cui la rinuncia da parte del lavoratore aveva comunque ad oggetto diritti disponibili. Questa Corte ha affermato che il lavoratore puo' liberamente disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell'articolo 2113 c.c., che considera invalidi e percio' impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi; e, infatti, l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell'area della libera disponibilita' (cfr. Cass. n. 13134 del 2000; nello stesso senso, Cass. n. 5940 del 2004; Cass. n. 304 del 1998). L'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'articolo 2118 c.c. (Cass. n. 4780 del 2003; v. pure Cass. n. 22105 del 2009, n. 6265 del 2014).

5. Con il terzo motivo di ricorso e' prospettata la violazione dell'articolo 437 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla legittimita' del termine del 22 marzo 2011, apposto al contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le parti con decorrenza 22 marzo 2011, per erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile, perche' sarebbe stata nuova rispetto alla generica contestazione della causale in primo grado, la contestazione sulla mancanza delle ragioni produttive.

Sostiene il ricorrente che dal tenore dell'atto introduttivo era possibile evincere che tale contestazione venne formulata, per cui spettava alla parte datoriale dimostrare la legittimita' dell'apposizione del termine al nuovo contratto di lavoro e la deduzione in appello costituiva una mera specificazione della difesa.

6. Il motivo e' fondato e va accolto.

Il ricorso riproduce parte dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado, da cui si desume che il riferimento all'insussistenza della causale (oltre alla gia' denunciata nullita' del contratto a termine per genericita' della causale medesima) costituiva mera specificazione difensiva e non prospettazione nuova in appello.

Erroneamente, quindi, la Corte d'Appello ha ritenuto la novita' della questione.

Pertanto, in ragione della prospettazione del motivo di ricorso, la fattispecie oggetto del presente ricorso si apprezza diversamente rispetto alle ordinanze Cass., n. 11108 del 2021 e Cass. n. 11107 del 2021, e dal diverso terzo motivo che dalle stesse risulta proposto.

7. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso. Rigetta il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso. Rigetta il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.